CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

per la protezione degli operai.

Pubblichiamo qui appresso la traduzione della convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai, facendola precedere dal testo della legge 29 settembre 1904, n. 572, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stessa.

Tanto la legge sopracitata, quanto il testo originale, in francese, della convenzione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 31 ottobre 1904, n. 254.

1) — Legge n. 572, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata tra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione di guarentigie ed agevolezze ai rispettivi operai, le cui ratifiche furono scambiate il 21 settembre 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — L. LUZZATTI — RAVA — STELLUTI-SCALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

2) — Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai

(15 aprile 1904).

CONVENZIONE.

S. M. il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Francese, desiderando, mediante accordi internazionali, di assicurare alla persona del lavoratore garanzie di reciprocità analoghe a quelle che i trattati di commercio hanno previsto per i prodotti del lavoro, e in particolar modo: 1° di agevolare ai loro nazionali che lavorano all'estero il godimento de' loro risparmi e di concedere loro i benefici delle assicurazioni sociali; 2° di garantire ai lavoratori il mantenimento de' provvedimenti di protezione già stabiliti per legge in loro favore e di concorrere al progresso della legislazione operaia,

hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno nominato loro ministri plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia,

S. E. Tommaso Tittoni, ministro degli esteri; S. E. Luigi Luzzatti, ministro del tesoro; S. E. Luigi Rava, ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio; S. E. il conte Enrico Stelluti-Scala, ministro delle poste e dei telegrafi;

Il Presidente della Repubblica Francese,

S. E. Camillo Barrère, ambasciatore di Francia presso S. M. il Re d'Italia; il signor Arthur Fontaine, direttore dell'Ufficio del lavoro presso il Ministero del commercio, dell'industria, delle poste e dei telegrafi di Francia;

i quali, dopo di essersi scambiate le credenziali che conferivano loro i pieni poteri, dopo di averle trovate in buona e debita forma, hanno stabilito di comune accordo gli articoli seguenti:

Art. 1. Ratificata che sia la presente convenzione, saranno intrapresi a Parigi negoziati per la conclusione di accordi conformi ai principî qui appresso enunciati e destinati a regolare le modalità della loro applicazione — eccezion fatta per l'accordo relativo alla Cassa nazionale di risparmio di Francia e alla Cassa postale di risparmio italiana, di cui al seguente paragrafo *a*), il quale accordo sarà annesso alla convenzione:

a) I fondi versati a titolo di risparmio, sia alla Cassa nazionale di risparmio di Francia, sia alla Cassa postale di risparmio d'Italia, potranno,

dietro richiesta degli interessati, essere trasferiti senza spese dall'una all'altra di dette Casse, ciascuna delle quali applicherà ai depositi così trasferiti le disposizioni generali che applica ai depositi effettuati dai rispettivi nazionali.

Un regime pei trasferimenti su basi analoghe, potrà essere istituito fra diverse Casse di risparmio private di Francia e d'Italia, che abbiano sede in grandi centri industriali o nelle città di frontiera. Senza importare la gratuità assoluta dei trasferimenti, tale regime stipulerà il concorso delle Amministrazioni postali, sia gratuito, sia a tariffa ridotta.

b) I due Governi faciliteranno, per mezzo delle Amministrazioni postali e delle Casse nazionali, il versamento delle quote degli Italiani residenti in Francia alla Cassa nazionale di previdenza d'Italia e dei Francesi residenti in Italia alla Cassa nazionale per le pensioni di Francia. Così pure agevoleranno il pagamento in Francia delle pensioni acquisite, dagli Italiani o dai Francesi, alla Cassa nazionale italiana, e reciprocamente.

c) L'ammissione degli operai ed impiegati di nazionalità italiana alla costituzione di pensioni di vecchiaia e forse d'invalidità col regime generale delle pensioni operaie attualmente elaborato dal Parlamento francese, come pure la partecipazione degli operai e impiegati di nazionalità francese al regime delle pensioni operaie in Italia, saranno regolate subito dopo che siano sanzionate le rispettive disposizioni legislative ne' paesi contraenti.

La parte della pensione corrispondente ai versamenti dell'operaio o impiegato o alle ritenute fattegli sopra il salario, gli sarà computata integralmente.

Per quanto concerne la parte di pensione corrispondente alle contribuzioni patronali verrà disposto dall'accordo, in condizioni di reciprocità.

Sarà lasciato all'apprezzamento di ciascuno Stato di stabilire la parte della pensione che eventualmente debba provenire da sovvenzioni di bilancio e debba essere pagata dallo Stato medesimo co' propri fondi ai suoi nazionali che abbiano acquisito diritto a pensione nell'altro paese.

I due Stati contraenti agevoleranno, per mezzo delle Amministrazioni postali e delle loro Casse pensioni, il pagamento in Italia delle pensioni acquisite in Francia, e reciprocamente.

Un regime speciale per il diritto alla pensione sarà studiato dai due Governi a vantaggio degli operai che abbiano lavorato successivamente nei due paesi durante periodi minimi da determinarsi, senza che si siano trovati in nessuno dei due nelle condizioni richieste per ottenere le pensioni operaie.

d) Gli operai ed impiegati di nazionalità italiana che siano stati colpiti da infortuni per il fatto o in occasione del lavoro, come pure i loro rappresentanti che risiedano in Francia, avranno diritto alle stesse indennità spettanti ai francesi, e reciprocamente.

Gli Italiani che godano pensioni e cessino di risiedere in Francia, come

pure i rappresentanti della vittima che non risiedano in Francia nel momento dell'infortunio, avranno diritto ad una indennità da determinarsi. I capitali che costituiscono queste indennità, valutati secondo una tariffa annessa agli accordi, potranno essere versati alla Cassa nazionale italiana di previdenza, la quale sarà incaricata di assicurare il servizio delle rendite. La Cassa nazionale italiana di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro accetterà parimenti, in base ad una tariffa convenzionale, per il rischio d'indennità ai rappresentanti non residenti in Francia degli operai italiani colpiti da infortuni, le riassicurazioni degli assicuratori francesi che desiderino di liberarsi eventualmente dalle ricerche e dalle pratiche relative. Vantaggi equivalenti saranno riservati, per reciprocità, ai Francesi colpiti da infortuni sul lavoro in Italia.

e) L'ammissione in Francia, degli operai e impiegati italiani, a istituti di assicurazione o di soccorso contro la disoccupazione, sovvenzionati dai pubblici poteri e l'ammissione, in Italia, degli operai e impiegati francesi, agli istituti della stessa specie, saranno regolate, quando se ne presenti occasione, appena siano approvate nei due paesi disposizioni legali relative a tali istituzioni.

f) Gli accordi previsti nel presente articolo saranno conclusi per la durata di cinque anni. Le due Parti contraenti dovranno prevenirsi scambievolmente un anno prima se è loro intenzione di far cessare gli accordi. Quando non vi sia un tale avviso, l'accordo per tacita riconferma s'intenderà di volta in volta prorogato pel termine di un anno.

Art. 2. *a*) I due Governi, per evitare gli errori o le false dichiarazioni, determineranno la natura dei documenti che i giovani italiani assunti in Francia debbono presentare ai Consolati italiani, come pure la forma dei certificati che i detti Consolati debbono fornire agli uffici municipali prima che rilascino ai fanciulli i libretti prescritti dalla legislazione sul lavoro dei fanciulli. Gli ispettori del lavoro si faranno ripresentare ad ogni visita tali certificati e ritireranno i libretti detenuti indebitamente.

b) Il Governo francese organizzerà dei Comitati di patrocinio, che comprendano, per quanto è possibile, Italiani fra i loro membri, per le regioni industriali ove siano in gran numero impiegati giovani italiani alloggiati fuori delle loro famiglie da intermediari.

c) Gli stessi provvedimenti saranno presi in Italia per la protezione dei giovani operai francesi.

Art. 3. Nel caso in cui da uno dei due Stati contraenti, o da uno Stato col quale essi mantengono relazioni diplomatiche, fosse presa l'iniziativa di convocare più Governi ad una conferenza internazionale allo scopo di unificare, mediante convenzioni, alcune disposizioni delle leggi protettrici dei

lavoratori, l'adesione di uno dei due Governi al progetto di tale conferenza dovrebbe implicare una risposta favorevole in massima da parte dell'altro Governo.

Art. 4. Nell'atto di firmare quest'accordo, il Governo italiano prende impegno di completare l'organizzazione in tutto il Regno, e più specialmente nelle regioni ove il lavoro industriale è sviluppato, d'un servizio d'ispezione funzionante sotto l'autorità dello Stato e che offra, per l'applicazione delle leggi, garanzie analoghe a quelle che presenta in Francia il servizio dell'Ispezione del lavoro.

Gli ispettori faranno osservare le leggi in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e in particolar modo le prescrizioni concernenti: 1° l'interdizione del lavoro notturno; 2° l'età d'ammissione al lavoro negli opifici industriali; 3° la durata del lavoro giornaliero; 4° l'obbligo del riposo settimanale.

Il Governo italiano prende impegno di pubblicare una relazione annuale particolareggiata sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi al lavoro delle donne e dei fanciulli; il Governo francese prende lo stesso impegno.

Il Governo italiano dichiara inoltre che ha intenzione di studiare e di attuare graduatamente la riduzione progressiva del lavoro giornaliero delle donne addette all'industria.

Art. 5. Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva la facoltà di denunciare a qualsiasi epoca la presente convenzione e gli accordi di cui all'articolo 1°, facendo conoscere la propria intenzione un anno prima, qualora si riconosca che la legislazione relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli non sia stata rispettata dall'altra Parte, sui punti enunciati specialmente nell'articolo 4, paragrafo 2, per mancanza di una ispezione sufficiente o in seguito a tolleranze contrarie allo spirito della legge, ovvero sia che il legislatore abbia diminuito sugli stessi punti la protezione stabilita a favore dei lavoratori.

Art. 6. La presente convenzione verrà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma nel più breve tempo possibile.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione e vi hanno impresso i loro sigilli.

Redatta a Roma, in doppio esemplare, il 15 aprile 1904.

(*L. S.*) Tittoni
(„) L. Luzzatti
(„) L. Rava
(„) L. Stelluti-Scala.

(*L. S.*) Camille Barrère
(„) Arthur Fontain.

CONCORDATO.

Il Governo di S. M. il Re d' Italia ed il Governo della Repubblica Francese, desiderando di assicurare nuove facilitazioni ai depositari della Cassa nazionale di risparmio di Francia e alla Cassa postale di risparmio d'Italia, hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Art. 1. I fondi versati a titolo di risparmio, sia alla Cassa nazionale di risparmio francese, sia alla Cassa postale di risparmio italiana, potranno, dietro richiesta degli interessati e sino alla concorrenza di un massimo di 1500 lire, essere trasferiti senza spesa dall'una delle Casse nell'altra e viceversa.

Le domande di trasferimenti internazionali saranno ricevute, in Francia e in Italia, in tutti gli uffici postali, incaricati in tali paesi del servizio della Cassa di risparmio.

I fondi trasferiti saranno, in ciò che specialmente si riferisce al saggio e al calcolo degl'interessi, alle condizioni di rimborso, di compera e di rivendita di rendita o di acquisto di libretti di rendita vitalizia, sottomessi alle leggi, decreti, ordinanze e regolamenti che regolano il servizio di amministrazione nella Cassa dalla quale saranno stati trasferiti tali fondi.

Art. 2. I titolari dei libretti della Cassa nazionale di risparmio di Francia o della Cassa postale di risparmio d'Italia, potranno ottenere senza spesa, il rimborso, nell'uno di questi paesi, delle somme da essi depositate alla Cassa di risparmio dell'altro paese.

Le domande di rimborsi internazionali, redatte sopra moduli speciali messi a disposizione del pubblico, saranno depositate dagli interessati nelle mani del capo ufficio o del ricevitore delle poste del luogo dove risiedono, il quale le farà pervenire, con franchigia postale, alla Cassa di risparmio custoditrice dei fondi.

I rimborsi saranno effettuati dietro ordini di pagamento, che non potranno eccedere le 1500 lire ciascuno.

Gli ordini di rimborso saranno pagabili solamente negli uffici postali o in altri incaricati del servizio delle Casse di risparmio. Essi saranno dalla Cassa di risparmio che li avrà rilasciati indirizzati direttamente e in franchigia postale, agli uffici designati per il pagamento.

Art. 3. Ogni Amministrazione si riserva il diritto di respingere le domande di trasferimenti o di rimborsi internazionali che non si trovino nelle condizioni volute dai regolamenti interni.

Art. 4. Le somme trasferite da una Cassa all'altra produrranno interesse, a carico della Amministrazione originariamente detentrice dei fondi, sino alla fine del mese durante cui tale domanda fu fatta, e a carico dell'Amministra-

zione che accetta il trasferimento a partire dal primo giorno del mese seguente.

Art. 5. Sarà fatto alla fine di ogni mese dalla Cassa nazionale di risparmio di Francia e dalla Cassa postale di risparmio d'Italia un conto delle somme che esse si debbono reciprocamente per le operazioni fatte per il servizio della Cassa di risparmio e, dopo verificazione contraddittoria di tali conti, la Cassa riconosciuta debitrice, si sdebiterà verso l'altra nel più breve termine possibile, mediante tratte o assegni su Roma o su Parigi.

Art. 6. La Cassa di risparmio di ciascuno dei paesi contraenti potrà corrispondere direttamente e in franchigia, per mezzo della posta, con la Cassa dell'altro paese.

Art. 7. Gli uffici postali dei due paesi si presteranno reciprocamente concorso pel ritiro dei libretti da regolare o da verificare.

Lo scambio dei libretti fra la Cassa di risparmio di ciascun paese e gli uffici postali o le agenzie dell'altro avrà luogo in franchigia.

Art. 8. La Cassa nazionale di risparmio di Francia e la Cassa postale di risparmio d'Italia, stabiliranno insieme, dopo accordi con le Amministrazioni postali dei due paesi, le modalità da osservare per l'esecuzione del presente concordato, compresevi quelle relative al cambio.

Art. 9. Ciascuna Parte contraente si riserva la facoltà per i casi di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti della presente convenzione.

Ne dovrà esser dato avviso all'Amministrazione corrispondente in via diplomatica.

L'avviso fisserà la data a partire dalla quale cesserà di funzionare il servizio internazionale.

Art. 10. Il presente concordato avrà forza e valore a partire dal giorno che verrà fissato dalle Casse di risparmio dei due paesi, dopo che ne sarà fatta la promulgazione secondo le leggi proprie di ciascuno dei due Stati.

Salvo il caso previsto nell'articolo 5 della Convenzione in data d'oggi, essso sarà obbligatorio per la durata di cinque anni. Le due Parti contraenti dovranno prevenirsi mutualmente un anno prima qualora intendano di porvi fine allo spirare di tale termine. In mancanza di un tale avviso, questo concordato sarà prorogato di volta in volta per lo spazio di un anno, per tacita riconferma.

Quando l'una delle due Parti contraenti avrà annunciato all'altra la propria intenzione di farne cessare gli effetti, il concordato continuerà ad avere piena ed intera esecuzione durante i dodici ultimi mesi, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le Casse di risparmio dei due paesi allo spirare del detto termine.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno redatto il presente atto, al quale hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.

Steso a Roma, in duplice esemplare, il quindici aprile 1904.

(*L. S.*) Tittoni.
(„) L. Luzzatti.
(„) L. Rava.
(„) E. Stelluti-Scala.

(*L. S.*) Camille Barrère.
(„) Arthur Fontaine.

PROTOCOLLO.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione in data d'oggi, i Plenipotenziari sottoscritti, riferendosi all'articolo 5 di questa Convenzione, hanno di comune accordo dichiarato quanto segue:

La legge francese sul lavoro dei fanciulli e delle donne, considerata nell'articolo 5 della Convenzione è quella del 2 novembre 1892, modificata dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1900. Tuttavia è inteso che, eventualmente, le modificazioni alla detta legge già votate dal Senato francese il 24 marzo 1904, per quanto venissero ad aver forza legale mercè l'approvazione delle due Camere, si sostituirebbero alle attuali disposizioni per l'apprezzamento previsto nell'articolo 5 della detta Convenzione.

La legge italiana sul lavoro delle donne e dei fanciulli contemplata dall'articolo 5 della Convenzione è quella del 29 giugno 1902.

Sarà tenuto conto, per gli apprezzamenti previsti nel detto articolo 5, in Francia, dei pareri della Commissione Superiore del Lavoro nell'Industria, istituita dalla legge 2 novembre 1892, e del Consiglio Superiore del Lavoro; in Italia, del parere del Consiglio Superiore del Lavoro, organizzato dalla legge 29 giugno 1902.

Steso, in duplice esemplare, a Roma il 15 aprile 1904.

(*L. S.*) Tittoni.
(„) L. Luzzatti.
(„) L. Rava.
(„) E. Stelluti-Scala.

(*L. S.*) Camille Barrère.
(„) Arthur Fontaine.